

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, derivanti da nuovi insediamenti, da insediamenti già esistenti, da insediamenti soggetti a ristrutturazione, ampliamenti, modifiche, trasferimenti di proprietà e da attività assimilabili, ubicate in “località non servite da pubblica fognatura” e non soggette all’ “obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura”, così come indicato nel regolamento del servizio di fognatura e depurazione redatto dall’ATO5 - Toscana Costa.

Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute all’art.74 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, all’art.2 della L.R. 31 Maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni e all’art. 2 del D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m. e i.

2. Nel presente Regolamento inoltre:

- a) Con il termine “decreto” si intende il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni.
- b) Con il termine “legge regionale” si intende la L.R. 31 Maggio 2006, n.20 e successive modifiche e integrazioni.
- c) Con il termine “regolamento regionale” si intende il D.P.G.R. 8 settembre 2008, n.46/R e s.m. e i. .
- d) Per “autorizzazione” si intende l’atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate al di fuori della pubblica fognatura.
- e) Con il termine “abitante equivalente” (AE) si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno, che è da considerare equiparabile ad una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD); solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno.
- f) Per “trattamenti idonei allo scarico sul suolo” di acque reflue domestiche si intendono le tipologie impiantistiche definite nel capo II allegato 2 del regolamento regionale;
- g) Per “trattamenti idonei allo scarico nelle acque superficiali e marino/costiere”, si intendono rispettivamente le tipologie impiantistiche definite nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato 3 del regolamento regionale;
- h) Per “acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”, si intendono, oltre a quelle derivanti dalle attività elencate nella tabella 1 del capo 1 dell’allegato 2 del regolamento regionale, anche quelle derivanti dalle attività indicate alle lettere a, b, c, d, f, del comma 7 dell’art.101 del decreto.

Art. 3 Calcolo Abitanti Equivalenti

1. Il calcolo del numero di AE necessario per determinare il carico inquinante ai fini del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche va eseguito come indicato all’art. 2 comma 1, lettera a) della legge regionale.

2. Per gli scarichi discontinui nel tempo, il numero di AE deve essere calcolato considerando il “carico massimo” o, in alternativa, il valore massimo dei consumi idrici, rapportato a un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno;

3. Per gli scarichi soggetti a forte fluttuazione, così come definiti dalla legge regionale, la determinazione degli AE, ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale, deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno.

4. In assenza dei dati sopra indicati, il calcolo del numero degli AE va eseguito basandosi sui metodi convenzionali, di seguito riportati:

a) un abitante equivalente ogni posto letto negli edifici di civile abitazione;

b) un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, turistico-ricettivi, case di riposo, strutture ospedaliere e simili;

c) un abitante equivalente ogni tre posti mensa in ristoranti e trattorie;

d) un abitante equivalente ogni tre addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

e) un abitante equivalente ogni tre posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;

f) quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

1. Per gli scarichi delle attività indicate ai precedenti punti, si dovrà inoltre sommare al numero degli abitanti equivalenti come sopra individuati, un abitante equivalente per ogni dipendente o addetto.

Art. 4 Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con atto formale, rilasciato dal Comune, a seguito di domanda, presentata utilizzando l'apposita modulistica.

2. L'autorizzazione allo scarico è necessaria per ogni impianto di scarico, anche se a servizio di più insediamenti. Non è consentito che una singola autorizzazione abbia ad oggetto una pluralità di scarichi.

3. I soggetti aventi titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico sono i proprietari/titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti di tipo residenziale e/o delle attività assimilabili, che recapitano i propri reflui domestici nello scarico stesso; nel caso di scarichi a servizio di più insediamenti, è ammessa la costituzione di un consorzio, il cui legale rappresentante avrà titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

4. Copia dell'atto d'autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto di scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura e consegnato a tutti i soggetti che utilizzano lo scarico stesso i quali sono tenuti a osservarne le prescrizioni.

5. In caso di trasferimento di proprietà o degli altri diritti reali sull'immobile/i cui afferisce lo scarico, dovrà essere richiesta la variazione della titolarità dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione allo scarico non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, che dovranno essere acquisiti prima della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 5 Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione allo scarico per impianti esistenti, conformi alla normativa vigente, che non risultano già autorizzati, è presentata al Comune, dagli aventi titolo, nei termini previsti dal presente regolamento, utilizzando l'apposita modulistica, corredata da tutti gli elaborati e da tutte le informazioni richieste nella modulistica stessa scaricabile dal sito del Comune.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico per nuovi impianti, realizzati nell'ambito del permesso a costruire (P.d.C.) o della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), è presentata al

Comune, dagli aventi titolo, dopo la realizzazione dei lavori e prima della richiesta di abitabilità e/o agibilità, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativi rilasciato.

3. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

4. Nel caso in cui lo scarico sia effettuato in un corpo idrico recettore di competenza del consorzio di bonifica, dovrà essere acquisito il parere preventivo; analogamente se il corpo idrico recettore sia di competenza della Provincia di Livorno, ai sensi del R.D. 523/1904, della legge regionale toscana 91/98 e del regolamento provinciale, dovrà essere acquisita l'attestazione di compatibilità idraulica.

5. Alla domanda di autorizzazione e alla richiesta di voltura, redatte in bollo, deve essere allegata una marca da bollo per l'atto autorizzativi e l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

6. Gli oneri relativi ai pareri tecnici ed ai sopralluoghi tecnici eseguiti da ARPAT per il rilascio delle autorizzazioni, sono a totale carico del richiedente e saranno versati direttamente dall'interessato.

7. Nel caso di attività produttive la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Art. 6 Istruttoria

1. Per le domande non presentate al SUAP, il responsabile del procedimento istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo scarico risulti incompleta, la documentazione non sia conforme a quanto previsto, o, in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

3. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione.

4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, verrà sempre richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con oneri a carico del richiedente.

5. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, così come definiti dal regolamento regionale, sarà valutato di volta in volta se il trattamento proposto sia comunque da ritenersi idoneo, mediante certificazione analitica delle acque di scarico e/o mediante richiesta di parere dell'autorità competente (ARPAT) con oneri a carico del richiedente. Nel caso di impianti di depurazione sarà inoltre necessaria la presentazione di una scheda contenente le caratteristiche tecniche e le procedure di manutenzione fornite dalla ditta produttrice/installatrice dell'impianto.

6. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, il procedimento si concluderà con un provvedimento di diniego della domanda, che verrà comunicato al richiedente.

7. Il provvedimento di autorizzazione contiene tutte le prescrizioni di carattere generale ed ulteriori eventuali prescrizioni particolari relative alla gestione dello scarico.

Art. 7 Scarichi acqua delle piscine

1. Lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine, rifornite con acqua dolce, potrà avvenire previo idoneo trattamento di decolorazione che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l, oppure dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l.
2. Le acque di scarico delle piscine rifornite con acqua dolce possono essere riutilizzate per scopi irrigui, previo convogliamento in vasca di contenimento e fermo restando le prescrizioni riportate sopra.
3. Lo scarico derivato dalle operazione di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine rifornite con acqua di mare potrà avvenire dopo quindici giorni dall'ultima clorazione indicata nel registro delle clorazioni e comunque con una concentrazione massima di cloro non superiore a 0,20 mg/l, fermo restando, nel caso di scarico in mare, il rispetto dei limiti di accettabilità per le acque di balneazione fissati dalla normativa vigente in materia.
4. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale.
5. Il responsabile della piscina deve tenere un registro delle clorazione, con indicato il tipo di prodotto utilizzato, la quantità e la data dell'intervento di clorazione.
6. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo recettore sia rispondente ai limiti fissati dalla Tabella 3 allegato 5 del decreto.
7. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così come indicato nel regolamento regionale.
8. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina, dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del decreto.

Art. 8 Prescrizioni

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura pubblica, oltre al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel presente regolamento e nelle norme vigenti in materia, devono osservare le prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
 - a) divieto di immissione di acque meteoriche dilavanti nelle acque reflue domestiche ed assimilate;
 - b) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo e monitoraggio dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata. Tutti i pozzetti dovranno essere facilmente visibili, accessibili ed ispezionabili;
 - c) i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche eventualmente necessarie e i campionamenti;
 - d) nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno, avvalendosi dell'opera di idonea ditta specializzata ed autorizzata secondo la vigente normativa, che rilasci apposita documentazione;
 - e) il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare nel tempo che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami; qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente;
 - f) per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e della flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto di fitodepurazione sia

munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di “troppo pieno”;

g) nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, al fine di garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, una volta l'anno dovranno essere effettuate delle analisi per la verifica della conformità dei valori delle acque in uscita dall'impianto con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso si verifichi un superamento dei limiti previsti dalla norma, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire lo scarico in ambiente e interventi idonei al superamento della criticità; inoltre, prima della ripresa dello scarico, dovranno essere eseguite le analisi al fine di verificare il rispetto di tali valori. I risultati di dette analisi dovranno essere trasmessi al competente ufficio comunale. Nel caso di utilizzo di depuratori dovranno inoltre essere annotate tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto.

h) è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine direttamente in ambiente;

i) è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine in impianti di trattamento primario di pertinenza di altri manufatti;

l) è vietato scaricare le acque di svuotamento della piscine nell'impianto di scarico dei reflui.

2. Eventuali ulteriori prescrizioni o integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria, di linee guida o di protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche competenti in materia.

Art. 9 Validità e rinnovo dell'atto di autorizzazione

+1. La validità dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione si rinnova tacitamente alla scadenza, a norma dell'art.14 del regolamento regionale, a condizione che permangano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato.

3. In caso di interventi o modifiche sostanziali all'impianto di scarico delle acque reflue, l'autorizzazione esistente decade e occorre ripresentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

4. Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio, allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

5. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Art. 10 Modalità per la voltura dell'autorizzazione

1. La comunicazione di voltura dell'autorizzazione allo scarico è presentata entro 90 giorni dall'atto di variazione della titolarità al competente ufficio utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del Comune.

2. La comunicazione di voltura deve contenere la dichiarazione del permanere delle caratteristiche tecniche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate e il rispetto del contenuto dell'autorizzazione esistente.

3. In caso di modifiche anche parziali all'impianto o di diversa utilizzazione che porti una modifica al calcolo degli abitanti equivalenti si dovrà procedere alla richiesta di nuova autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 Sanzioni

1. Ai sensi dell'Art. 22 della legge regionale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; i proventi delle medesime sono soggetti al vincolo di destinazione di cui all'art.136 del Decreto; in ottemperanza al comma 4 dell'art.135 del Decreto, in caso di applicazione delle suddette sanzioni è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/1981

Art. 12 Norme finali e transitorie

1. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati, come definiti all'art.2 del presente regolamento, già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del regolamento regionale e non autorizzati possono essere regolarizzati utilizzando l'apposita modulistica entro il 16 marzo 2011, adeguandoli sulla base delle disposizioni dettate nel presente regolamento attuazione della legge regionale, ai sensi di quanto indicato nell'art.4, comma 6 della legge regionale e nell'art.55, comma 1 del regolamento regionale.

Fitodepurazione

Sistema a flusso sub-superficiale orizzontale

- 1 vasca di sedimentazione primaria (es. fossa Imhoff, condensa grassi o vasca a tre camere)
- 2 impianto di depurazione mediante sistema a flusso orizzontale sub-superficiale

Sistema a flusso sub-superficiale verticale:

- 1 vasca di sedimentazione primaria (es. fossa Imhoff, condensa grassi o vasca a tre camere)
- 2 sezione filtrante mediante pozzetto con filtro
- 3 vasca di accumulo delle portate giornaliere con pompa di distribuzione o distribuzione meccanica
- 4 impianto di depurazione mediante sistema a flusso verticale sub-superficiale.

Fitodepurazione a flusso sub – superficiale orizzontale SFH – h

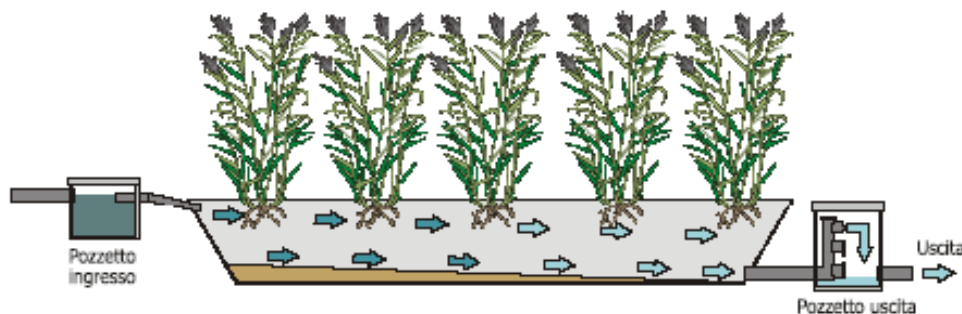
E' un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vassei assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche.

L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita.

Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- 1 azione diretta delle piante che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.), fanno da supporto per i batteri ed hanno azione evapotraspirante.
- 2 azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.



Caratteristiche costruttive del Vassoio Assorbente:

costituito da un bacino a tenuta (vetroresina o similare) riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore. Sulla superficie verranno sistemate le piante: macrofite radicate emergenti (elofite) Nella seguente tabella sono riportate alcune specie particolarmente adatte alla piantumazione.

Pendenza del fondo del letto circa 1%

Dimensioni del Vassoio Assorbente:

superficie: 4÷6 mq/ab.equiv. e comunque funzione del reflu da smaltire.

Superficie minima: 20 mq.

Profondità: 0.60÷0.80 ml. così suddivisa dal basso verso l'alto: 0.15÷0.20 ml. ghiaione (40/70), 0.10 ml. ghiaia (10/20), strato con telo di tessuto non tessuto, 0.35÷0.50 m terra vegetale

Altezza pareti: 0.10 ml. rispetto alla superficie della terra vegetale

Messa in esercizio:

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua.

Viene disposto inoltre: un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente.

Un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

Accorgimenti:

Oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero.

Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis</i> (o <i>communis</i>)	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stiancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Fitodepurazione a flusso sub – superficiale verticale

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico

alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di non ossigenare tale zona e favorendo così i processi di denitrificazione. Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita

Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente:

Il bacino deve essere impermeabile (vetroresina o similare).

Sul fondo come detto in precedenza viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo recettore

Altezza strato drenante: medium di ghiaia di 1ml.

Sistema di tubazioni forate in polietilene (Φ 100/120 mm) sopra il medium.

Distanza tra i tubi ≥ 1 ml.

Ulteriore strato di ghiaia altezza 100÷150 mm a ricoprire le tubazioni

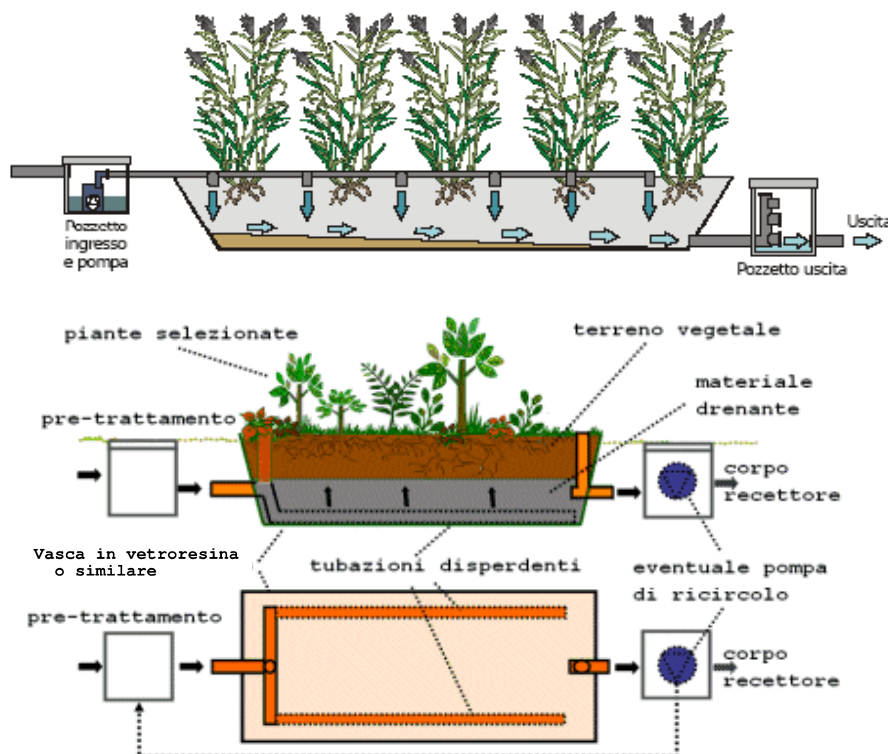
Ulteriore strato di terra dove effettuare la piantumazione

Dimensioni Vassoio Assorbente

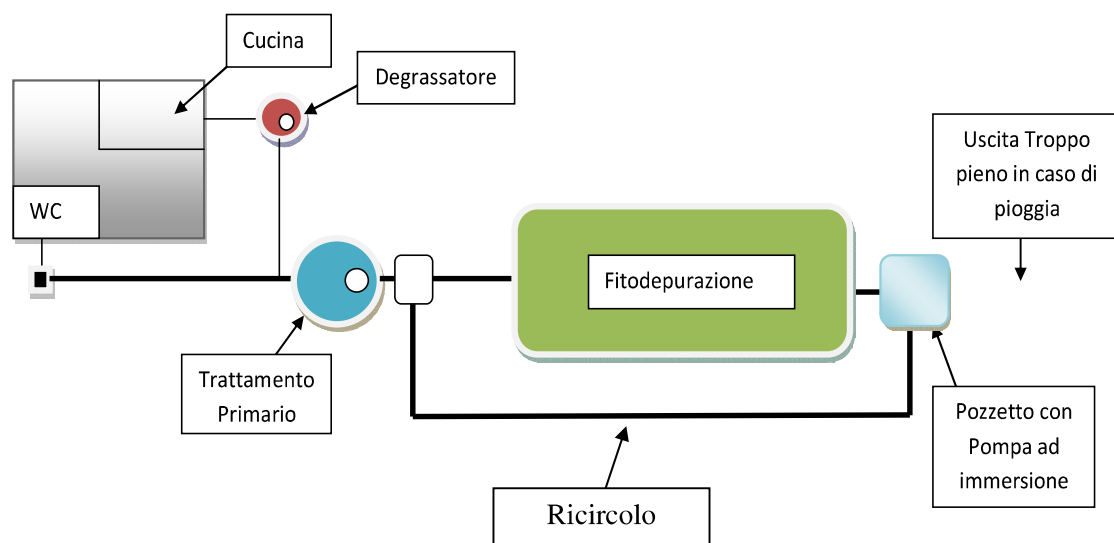
superficie: 2÷4 mq /ab.equiv.. e comunque funzione del refluo da smaltire.

superficie minima: 10 mq.

Altezza pareti: 0.10 ml. rispetto alla superficie della terra vegetale per contenere le acque meteoriche



Schema Classico impianto a ciclo chiuso



N.B.: Nel caso specifico l'impianto di smaltimento con fitodepurazione (civili abitazioni di 35 mq) dovrà avere il dimensionamento minimo utile per 3 abitanti equivalenti.